

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017
127/2017/R/EEL**

**RESILIENZA DELLE RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA; ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI FINALI, A
CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 644/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 644/2015/E/eel) e il relativo allegato A recante "Relazione conclusiva sulle interruzioni del servizio elettrico occorse nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti in Emilia Romagna e Lombardia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQ.TRA) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed i relativi allegati;
- il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale, predisposto da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in conformità al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete) e i relativi allegati, come verificati positivamente dall'Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 18 febbraio 2016, 6/2016 (di seguito: determinazione DIUC 6/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 23 maggio 2016, 12/2016 che ha approvato le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di

trasmissione nazionale e le reti di distribuzione dell'energia elettrica, edizioni maggio 2016 (di seguito: istruzioni tecniche);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 7 marzo 2017, 2/2017 (di seguito: determinazione DIEU 2/2017);
- il documento per la consultazione 12 febbraio 2015, 48/2015/R/eel (di seguito: documento 48/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 415/2015/R/eel (di seguito: documento 415/2015/R/eel);
- la memoria 20 febbraio 2017, 77/2017/I/eel, presentata dall'Autorità durante l'audizione tenuta il 21 febbraio 2017 avanti le Commissioni riunite VIII Ambiente territorio e lavori pubblici e X Attività produttive della Camera dei deputati in tema di effetti sulle utenze di energia elettrica per le popolazioni colpite dalle eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali, verificatesi nel 2017, nella regione Abruzzo (di seguito: memoria 77/2017/I/eel).


CONSIDERATO CHE:

- nel corso degli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento dell'intensità e della frequenza di accadimento di eventi meteorologici severi e di vasta estensione, i cui impatti sulla erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono intercettati dagli indicatori della regolazione della continuità del servizio definita dall'Autorità con il TIQE e il TIQ.TRA;
- la quota di durata delle interruzioni attribuite a forza maggiore - quali sono quelle derivanti dagli eventi di cui al precedente alinea - ha raggiunto livelli molto significativi a livello medio complessivo nazionale, segnando - rispetto a una media di circa 30 minuti persi all'anno nel periodo 2004-2015 - un picco di circa 57 minuti persi per cliente nel 2012 e un picco di circa 69 minuti persi per cliente nel 2015, ultimo anno per il quale sono disponibili dati definitivi;
- tali indicatori statistici medi nazionali non rappresentano compiutamente gli effetti sulle singole aree servite dalle reti elettriche impattate dai fenomeni di cui sopra, per i quali le interruzioni di energia elettrica ai clienti finali possono avere durata molto più elevata; ad esempio, dal rapporto conclusivo dell'indagine conoscitiva dell'Autorità sulle interruzioni occorse nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia conclusa con la deliberazione 644/2015/E/eel risulta che oltre 360.000 clienti di quelle regioni hanno subito una interruzione di durata superiore a 8 ore e che la durata media delle disalimentazioni per gli utenti coinvolti in tali interruzioni è stata dell'ordine di 20 ore in Lombardia e 26 ore in Emilia Romagna;
- ancora più severi risultano essere gli impatti degli eventi recentemente occorsi nella regione Abruzzo, e in minor misura nelle regioni Marche, Lazio e Umbria nel mese di gennaio 2017, con disalimentazioni che si sono prolungate, in alcuni casi, anche oltre i 7 giorni; l'Autorità ha già richiesto specifiche informazioni in materia a Terna e a e-distribuzione, principale impresa di distribuzione di energia elettrica operante nelle aree delle regioni colpite dagli eventi di gennaio 2017.

CONSIDERATO CHE:

- dal 2007 è in vigore una regolazione a tutela dei clienti di energia elettrica che subiscono interruzioni prolungate, anche originate da forza maggiore; tale regolazione, che è stata da ultimo aggiornata con la deliberazione 646/2015/R/eel in occasione del nuovo periodo regolatorio 2016-23, prevede in sintesi che:
 - a. i clienti in bassa tensione (di seguito: BT) che subiscono una interruzione di durata superiore a 8 ore per i centri urbani e a 12 ore per le altre zone ricevono un indennizzo automatico; dal 2020 gli indennizzi automatici saranno erogati al superamento delle 8 ore per tutti i clienti BT e delle 4 ore per tutti i clienti in media tensione (di seguito: MT);
 - b. tale indennizzo automatico, differenziato tra clienti domestici e clienti non domestici, e tra quest'ultimi in base alla potenza contrattualmente impegnata, aumenta con l'aumentare della durata di interruzione, fino a un limite massimo espresso in euro;
 - c. l'onere degli indennizzi automatici è a carico delle imprese distributrici, indipendentemente dal numero di utenti serviti, e di Terna per interruzioni innescate da cause nella loro responsabilità, mentre è coperto da un Fondo eventi eccezionali per le interruzioni prolungate attribuite a causa di forza maggiore;
 - d. il Fondo eventi eccezionali è alimentato sia dalla generalità dei clienti attraverso le tariffe, sia dalle imprese attraverso appositi versamenti che tengono conto del livello di prestazione al netto dei casi di forza maggiore;
 - e. il contenimento dell'esposizione al rischio per le imprese si sostanzia in un tetto, pari al 2% dei ricavi riconosciuti annui per le imprese distributrici e pari a 70 M€ per Terna, oltre il quale l'impresa può richiedere all'Autorità che l'onere dell'eccedenza rispetto al tetto venga allocato, con provvedimento dell'Autorità, a carico del Fondo eventi eccezionali;
 - f. gli operatori di rete possono applicare una clausola per le "sospensioni e posticipazioni delle operazioni per motivi di sicurezza" per tenere opportunamente conto dei periodi in cui non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza per il lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino; tale clausola è finalizzata a tenere in adeguata considerazione eventi che ritardino il ripristino del servizio non imputabili all'impresa, conteggiando detto ritardo come causa di forza maggiore;
- nel corso del periodo 2012-15, sono stati erogati indennizzi ai clienti che hanno subito interruzioni prolungate per un ammontare totale di circa 230 M€ a carico del Fondo eventi eccezionali, a fronte di una limitata aliquota tariffaria (l'aliquota è attualmente pari a 0,875 euro/anno per i clienti domestici e i non domestici BT sino a 6,6 kW; 2,5 euro/anno per i clienti BT non domestici oltre 6,6 kW; 25 euro/anno per i clienti MT);
- per i soli eventi nevosi del gennaio 2017, la stima preliminare effettuata dagli uffici dell'Autorità dell'ammontare di indennizzi automatici, a carico del Fondo eventi eccezionali, per interruzioni di lunga durata nella regione Abruzzo è tra 35 e 40 M€

- fin dall'entrata in vigore, nel 2007, della regolazione degli indennizzi automatici per clienti soggetti a interruzioni prolungate, non si sono registrate richieste né di imprese distributrici né di Terna di allocare al Fondo eventi eccezionali l'eccedenza rispetto al tetto previsto per la massima esposizione al rischio;
- al contrario, risulta che in occasione di taluni eventi, alcune imprese distributrici, su base volontaria, abbiano erogato ulteriori indennizzi ai clienti che sono rimasti disalimentati oltre la durata corrispondente al limite massimo di cui alla precedente lettera b.; dalle informazioni disponibili all'Autorità, risulta che l'erogazione di questi ulteriori indennizzi non abbia natura automatica, avvenendo solo a seguito di espressa richiesta dei clienti che hanno i requisiti per richiederlo;
- da un'analisi condotta sui dati relativi agli eventi severi e di vasta estensione del periodo 2012-15, risulta che circa il 3,5% dei clienti che hanno subito interruzioni prolungate sono rimasti disalimentati per oltre 3 giorni, durata di disalimentazione che corrisponde circa all'attuale limite massimo degli indennizzi automatici (vd. figura seguente);
- d'altra parte, per oltre il 96% delle interruzioni causate da eventi non imputabili agli operatori interessati, il servizio elettrico risulta regolarmente ripristinato entro le 72 ore.



CONSIDERATO CHE:

- ad eccezione del meccanismo sopra descritto di protezione dei clienti, che eroga gli indennizzi riconosciuti ai clienti finali tramite il Fondo eventi eccezionali, le

interruzioni attribuibili a forza maggiore sono escluse da ogni altra forma di regolazione incentivante;

- nell'ambito del processo di consultazione per la regolazione della qualità del servizio nel periodo di regolazione 2016-23, di cui al procedimento 483/2014/R/eel, il tema delle interruzioni attribuibili a forza maggiore è stato affrontato dall'Autorità sotto diversi profili; in particolare, con il documento di consultazione 48/2015/R/eel l'Autorità ha consultato possibili forme di regolazione mirate ad incentivare Terna e le imprese distributrici a riprendere il servizio anche senza la rete integra, una volta verificatesi le interruzioni causate da eventi meteorologici severi, in tempi più rapidi rispetto a quanto avviene correntemente in tali circostanze, e in particolare:
 - a. un meccanismo sperimentale facoltativo da affiancare alla vigente regolazione premi-penalità della durata delle interruzioni di responsabilità delle imprese distributrici o dovute a danni provocati da terzi;
 - b. la rimozione del limite massimo ai rimborsi automatici per le interruzioni prolungate o estese, ponendo a carico delle imprese distributrici e di Terna la quota parte di rimborsi automatici che eccedono l'attuale limite massimo, fermo restando l'esborso a carico del Fondo eventi eccezionali sino al raggiungimento del limite massimo;
- con riferimento ai suddetti orientamenti regolatori prospettati dall'Autorità nel corso del 2015:
 - a. l'orientamento di cui alla precedente lettera a. è stato ritenuto meritevole di successivi approfondimenti nel c.d. "Tavolo di lavoro sulla resilienza" (vd. oltre);
 - b. l'orientamento di cui alla precedente lettera b. è risultato controverso: gli operatori di rete si sono mostrati *"fortemente contrari"*, sostenendo tra l'altro che *"i gestori di rete, anche in assenza di penalizzazioni, si prodigano con il massimo dello sforzo per risolvere le criticità più celermente possibile, anche ben al di là della normale diligenza imposta dagli obblighi di pubblico servizio ricadenti su un concessionario, col fine di rialimentare quanto prima la clientela anche attraverso il continuo coordinamento con le Istituzioni"*; mentre una associazione di consumatori ha espresso parere favorevole all'orientamento dell'Autorità in quanto *"forma di incentivazione alle imprese ad attivare tutti i mezzi necessari al fine di evitare interruzioni attribuibili a cause di forza maggiore che possano determinare penalizzazioni"*;
- sempre a seguito di ampia consultazione (documenti per la consultazione 48/2015/R/eel e 415/2015/R/eel), l'Autorità, con la deliberazione 646/2015/R/eel ha introdotto per la prima volta nella regolazione della qualità del servizio il concetto di resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; per "resilienza" di un sistema si intende la capacità di un sistema non solo di resistere a sollecitazioni che hanno superato i limiti di tenuta del sistema stesso, ma anche di riportarsi nello stato di funzionamento in assetto ordinario o con interventi provvisori; ad esempio, per un sistema elettrico esposto a precipitazioni nevose con formazione di "manicotti" di ghiaccio lungo le linee aeree, la capacità di resistenza è

data dai limiti di progetto delle linee aeree in relazione ai carichi derivanti dal ghiaccio e dal vento, e gli interventi provvisori di ripristino possono essere, ad esempio, la fornitura di energia elettrica mediante gruppi elettrogeni nelle zone in cui la rete sia “caduta” per sollecitazioni che abbiano superato i limiti di progetto;

- il TIQ.TRA e il TIQE prevedono che Terna e le imprese distributrici, che servono più di 50.000 utenti, predispongano in coordinamento tra loro piani di lavoro mirati all’incremento della resilienza delle reti elettriche;
- in attuazione del punto 3, lettera c), della deliberazione 646/2015/R/eel, il Tavolo di lavoro sulla resilienza è stato istituito con la determinazione DIUC 6/2016, con la finalità di sviluppare il tema della resilienza delle reti elettriche e di approfondire il tema della regolazione incentivante per la riduzione dei minuti persi per forza maggiore;
- tra i molteplici argomenti che afferiscono al tema della resilienza, il Tavolo di lavoro sulla resilienza ha concentrato il primo anno di attività sulla definizione di una metodologia per l’identificazione dei rischi e la valutazione delle priorità di investimento, principalmente in relazione alla prevenzione delle rotture da manicotti di ghiaccio e neve; a tale fine, gli output del Tavolo di lavoro sulla resilienza sono stati utilizzati per definire le Linee guida per la presentazione dei piani di lavoro per l’incremento della resilienza del sistema elettrico (parte prima), approvate con la determinazione DIEU 2/2017;
- un altro aspetto di fondamentale importanza della resilienza è quello relativo alla fase di ripristino dell’erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, che deve avvenire, una volta accadute le interruzioni, nella misura più ampia e tempestiva possibile anche facendo ricorso a interventi provvisori;
- infatti, poiché il costo dell’aumento dei limiti di progetto che determinano la tenuta dell’infrastruttura di rete rispetto a eventi avversi è comunque soggetto, oltre che a limiti tecnici, anche a un limite di sostenibilità economica da parte del sistema e quindi in ultima analisi dei clienti finali, la regolazione dell’Autorità deve concentrarsi anche sulla (inevitabile) fase di ripristino conseguente a eventi interruttivi ove siano superati detti limiti di progetto, promuovendo l’efficienza dell’impresa per gestire e garantire il servizio in situazioni di emergenza.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’attuale regolazione della continuità del servizio, l’attribuzione dell’interruzione a causa di forza maggiore avviene in ragione della natura dell’evento che ne ha determinato l’insorgenza, ossia in ragione della causa che ha innescato l’interruzione, qualora il fenomeno causale sia tale da superare i limiti di progetto degli impianti;
- inoltre, nei casi in cui l’evento interruttivo è attribuito a causa di forza maggiore, l’attuale regolazione non si sofferma specificamente sulla gestione delle attività di ripristino, ma tratta implicitamente tale periodo come se continuasse a operare in modo indeterminato l’evento di forza maggiore che lo ha innescato;

- con l'aumentare della frequenza e dell'intensità degli eventi interruttivi, pertanto, la nuova prospettiva delineata dall'Autorità, in particolare col documento per la consultazione 48/2015/R/eel, è quella di intervenire a regolare con maggior incisività anche la fase di gestione delle attività di ripristino del servizio successive all'evento interruttivo attribuito a causa di forza maggiore; a tal fine, tale documento presentava l'orientamento di porre un termine entro il quale la causa di forza maggiore che ha innescato l'interruzione può ritenersi superata e il servizio può, quindi, essere ritenuto ripristinabile da parte dell'impresa (come risulta anche dall'esperienza maturata nel periodo di osservazione 2012-15);
- in tale contesto, pertanto, l'eventuale protrarsi degli effetti della originaria causa di forza maggiore o l'eventuale verificarsi di nuovi fattori esogeni che ostacolano o ritardino le attività di ripristino, dovranno essere considerati nell'ambito dei meccanismi vigenti di sospensione per specifici motivi di sicurezza, quali l'impossibilità dimostrata di accedere agli impianti danneggiati per applicazione di provvedimenti della Protezione Civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza, o per motivi di sicurezza del lavoro certificati dal preposto; infatti, come chiarito sopra, la clausola di "sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza", definita all'articolo 1, comma 1, lettera h) del TIQE, e presente analogamente nel TIQ.TRA, è volta proprio a tenere in adeguata considerazione quelle situazioni di ritardo nel ripristino non imputabili all'impresa;
- di conseguenza, diversamente da quanto contestato dagli operatori di rete, l'intervento prospettato dall'Autorità non intende addossare a questi ultimi oneri e responsabilità connessi a eventi a loro non imputabili; il predetto intervento, invece, mira a definire un quadro più chiaro e adeguato della responsabilità di tali operatori con la finalità di promuovere una gestione più efficace delle attività di ripristino, completando in tal modo la vigente regolazione anche alla luce dell'esperienza sinora maturata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contributo fornito dal Tavolo di lavoro sulla resilienza circa la fase di ripristino risulta, alla data della presente deliberazione, ancora non finalizzato e non utilizzabile a livello regolatorio;
- peraltro, nell'ambito delle attività del Tavolo di lavoro sulla resilienza, gli operatori hanno segnalato anche come la gravità degli effetti sul servizio elettrico di eventi meteorologici severi e persistenti dipenda non solo da fattori tecnici, quali la vulnerabilità dell'infrastruttura, ma anche da fattori esogeni alle reti elettriche, quali la caduta di alberi posizionati oltre la fascia di rispetto e la dichiarazione di inagibilità di strade da parte delle pubbliche autorità.

RITENUTO CHE:

- in parallelo allo sviluppo di piani di lavoro per l'incremento della resilienza da parte delle imprese distributrici e di Terna, sia necessario, alla luce delle considerazioni

sopra esposte, un aggiornamento del quadro regolatorio in materia di indennizzi per interruzioni prolungate, prevedendo da un lato una maggiore responsabilizzazione degli operatori per accelerare al massimo la fase di ripristino, anche in relazione a eventi per i quali viene riconosciuta la clausola di forza maggiore, e dall'altro lato l'estensione delle condizioni di tutela dei clienti finali colpiti da tali interruzioni prolungate;

- in particolare, in relazione all'intensificarsi degli eventi meteorologici severi che comportano interruzioni che in casi estremi perdurano diversi giorni, sia opportuno rimuovere l'attuale limite massimo agli indennizzi, e che pertanto, sia da prevedere che l'indennizzo per il cliente continui ad aumentare in proporzione alla durata del disservizio;
- ai fini di una migliore responsabilizzazione delle imprese distributrici e di Terna, tenuto conto delle osservazioni pervenute in esito al documento di consultazione 48/2015/R/eel, sia:
 - opportuno prevedere un limite, pari a 72 ore, oltre il quale l'onere aggiuntivo degli indennizzi sia posto in capo all'impresa distributtrice e/o a Terna, anche qualora la causa di innesco dell'interruzione sia attribuibile a forza maggiore; tale limite è ritenuto congruo, vista la possibilità per l'impresa distributtrice o per Terna di reperire mezzi adeguati al ripristino del servizio; pertanto, decorso tale periodo (salvo quanto precisato al successivo alinea), il servizio può ragionevolmente ritenersi ripristinabile anche in presenza di una causa di innesco attribuibile a cause di forza maggiore;
 - necessario confermare i meccanismi vigenti di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza; in tali periodi, debitamente circoscritti e documentati, l'indennizzo corrisposto ai clienti finali sarà posto a carico del Fondo eventi eccezionali;
 - opportuno chiarire che i fattori esogeni segnalati dagli operatori possono costituire motivo di ricorso alla suddetta clausola di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza solo ove siano accertati e documentati motivi di sicurezza ostativi al lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino; pertanto, la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi di alto fusto non può essere invocata quale causa esimente;
- le misure introdotte non costituiscano elemento lesivo della sicurezza degli operatori, data l'esistenza, confermata, della "posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza" di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera h, del TIQE e di una disposizione analoga nel TIQ.TRA;
- la accresciuta responsabilizzazione degli operatori debba essere accompagnata da ancor maggiore chiarezza circa le modalità di classificazione delle interruzioni, così da ridurre possibili dubbi, e che sia perciò opportuno eliminare la causa di secondo livello "incidenti rilevanti" dal comma 6.1 del TIQE e aggiornare opportunamente la Tabella 3 e la Scheda 6 del TIQE;
- al fine di tenere conto, come richiesto dalla legge 481/95, dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese, in particolare dei distributori di minore dimensione, sia opportuno prevedere che il maggior onere per le imprese distributrici e per Terna

derivante dalle misure sopraindicate concorra alla verifica dei limiti già fissati dalla regolazione vigente per l'esposizione al rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 57 del TIQE per le imprese distributrici e dall'articolo 18 del TIQ.TRA per Terna, ivi incluse le modalità già previste in caso di superamento di tali limiti;

- le misure introdotte con il presente provvedimento costituiscano uno stimolo all'attuazione dei piani per la resilienza, e favoriscano la realizzazione di nuove linee (in sostituzione di quelle esistenti più esposte a rischio di rottura) in grado di evitare rotture e conseguenti disalimentazioni prolungate dei clienti;
- le misure introdotte con il presente provvedimento non elevino in misura apprezzabile il rischio sistematico dell'attività delle imprese distributrici e di Terna, già considerato al momento della fissazione del parametro "beta" (indice di rischio sistematico dell'attività) ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
- allo scopo di evitare che il Fondo eventi eccezionali debba coprire l'onere di interruzioni che si prolungano in modo estremo, anche per motivi di sicurezza che esimono gli operatori dalla responsabilità degli indennizzi, sia comunque opportuno prevedere un nuovo limite massimo agli indennizzi, espresso in modo unitario per tutte le tipologie di utenza come numero massimo di ore di disalimentazione; e che tale nuovo limite massimo possa essere individuato in corrispondenza di 240 ore di disalimentazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, per permettere alle imprese distributrici e a Terna di prepararsi adeguatamente, che le suddette misure decorrano dal 1 ottobre 2017 - vale a dire prima della prossima stagione invernale - e che gli uffici dell'Autorità, ove necessario, aggiornino le istruzioni tecniche;
- sia opportuno prevedere che entro il medesimo termine Terna aggiorni l'Allegato A.54 al Codice di rete, recependo le disposizioni del presente provvedimento;
- sia inoltre opportuno prevedere di avviare confronti con le autorità preposte sulle iniziative possibili per la riduzione dell'impatto sul servizio elettrico di fattori esogeni alle reti elettriche, quali la caduta di alberi posizionati oltre la fascia di rispetto e la dichiarazione di inagibilità di strade da parte delle pubbliche autorità

DELIBERA

1. di modificare il TIQE, con effetto a decorrere dall'1 ottobre 2017, come di seguito specificato:
 - a) all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), sub ii), sono eliminate le parole "conseguenti ad incidenti rilevanti o,";
 - b) è aggiunto il comma 54.4: "Il meccanismo di proporzionalità di cui al comma 54.2 si applica anche ai rimborsi relativi alla quota di durata delle interruzioni

- che eccede il periodo di rivalsa sul Fondo per eventi eccezionali (FEE) di cui alla Tabella 10.”;
- c) al comma 56.4, lettera a), sono aggiunte le parole: “sino al limite massimo di cui alla Tabella 10.”;
 - d) alla Tabella 3 è eliminata la riga avente causa di secondo livello “Incidenti rilevanti”;
 - e) alla Tabella 3, alla riga aggregata “Forza maggiore”, è aggiunta la riga avente Causa di secondo livello “quota di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza” e Acronimo “SPS”;
 - f) all’ultima riga della Tabella 10, le parole “Tetto massimo” sono sostituite dalle parole “periodo di rivalsa sul FEE”, e gli importi espressi in € sono sostituiti dalle parole “prime 72 ore dall’inizio dell’interruzione”;
 - g) alla Tabella 10 è aggiunta la riga “durata massima per il calcolo dei rimborsi” con valore “240 ore” per tutte le colonne;
 - h) alla Tabella 10 sono aggiunte le note:
 - “- il periodo di rivalsa sul FEE si estende, nei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, limitatamente alla durata di tali casi oltre le prime 72 ore dall’inizio dell’interruzione”;
 - “- oltre le 240 ore non sono dovuti rimborsi per interruzioni di qualsiasi causa e origine.”;
 - i) alla Scheda 6 è eliminata la colonna “SI”;
 - j) alla Scheda 6 è eliminata la riga “IR”;
 - k) alla Scheda 6, alla riga aggregata “FM”, è aggiunta la riga “SPS”;
2. di modificare il TIQ.TRA, con effetto a decorrere dall’1 ottobre 2017, come di seguito specificato:
- a) al comma 17.3, lettera b) le parole “riconducibili alle tipologie di disalimentazioni di cui al comma 3.6 del presente provvedimento” sono sostituite dalle parole “sino al limite massimo di cui alla Tabella 10 del TIQE”;
 - b) al comma 17.3, lettera c) sono aggiunte le parole: “sino al limite massimo di cui alla Tabella 10 del TIQE”;
 - c) al comma 22.6 sono eliminate le parole “, al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza,”;
3. di stabilire che Terna entro il 1° ottobre 2017 aggiorni l’Allegato A.54 al Codice di rete recependo le disposizioni del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per:
- a) aggiornare le istruzioni tecniche;
 - b) avviare confronti con le autorità preposte sulle possibili iniziative per la riduzione dell’impatto sul servizio elettrico di fattori esogeni alle reti elettriche;

5. di pubblicare il presente provvedimento, il TIQE e il TIQ.TRA, come risultanti dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni